



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 5 del 03/02/2020	Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020-2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.
---	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Assessore	Evaldo Pasquale Puddu	Si	
Assessore	Rina Lobina		Si

Presenti: **2**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RILEVATA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 79, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010, il quale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale, reca la seguente disposizione: *"La sua approvazione e relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale ... omissis"*;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale ai commi 2 e 3, dispone: *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.*

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del [D. Lgs. n. 165/2001](#), come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del [D. Lgs. n. 165/2001](#) e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

RILEVATO che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 264.136,13;

VISTO l’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO che la condizione di eccedenza si rileva, oltre che da esigenze funzionali, dalla impossibilità dell’ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale, da contenere per i comuni non soggetti al patto di stabilità entro la spesa sostenuta nell’anno 2008;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

DATO ATTO che l’ente ha rispettato nell’anno 2019 il tetto alla spesa del personale del 2008 e che tale rispetto è programmato anche per l’anno 2020;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del “pareggio di bilancio”; restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

VISTO l’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

DATO ATTO che il comune di Ussassai avendo una popolazione inferiore a mille abitanti e non essendo nel 2015 soggetto al rispetto del patto di stabilità, ha mantenuto l’assoggettamento in materia di possibilità assunzionali, all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, così come previsto dal comma 762, dell’art. 1 della L. 208/2015;

CONSIDERATO che nell’anno 2017, come da prospetto che segue, si è verificata n. 1. cessazione di personale dipendente non ancora sostituita, e che nel triennio 2020-2022 non sono previste altre cessazioni;

Anno di cessazione	Categoria	Tipo di rapporto	Motivo della cessazione
2017	D	Tempo indeterminato	Collocamento a riposo

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2018 è stata indicata la composizione delle dotazione organica, come da schema che segue

Categoria	Numero dipendenti
B	1 unità full time
C	2 unità full time 1 unità part time
D	2 unità full time 1 unità part time

e che dalle esigenze dell'ente emerge la necessità del mantenimento delle figure professionali così come individuate nella citata Deliberazione della Giunta Comunale;

VISTA la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato, compresa la programmazione delle nuove assunzioni, comporta una spesa a regime pari a € 256.361,20;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato con la previsione di una unità part time, attualmente al 50%, di categoria D e suscettibile di eventuali modifiche in relazione alle necessità dell'ente;

RITENUTO, altresì, attualmente, salva la possibilità di modifica in caso di sopravvenuta necessità, di non prevedere assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale,

RICHIAMATO l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che l'Ente non ha l'obbligo di rispettare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità;

VISTO l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 il quale introduce il criterio della sostenibilità finanziaria in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, rinviando all'adozione di un decreto interministeriale il dettaglio e l'applicazione del criterio stesso;

CONSIDERATO che in attuazione del comma 2, art. 33, D.L. n. 34/2019 è stato adottato il D.P.C.M. dell'11 dicembre 2019, non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale e pertanto non ancora applicabile, mantenendo, di conseguenza, inalterato l'obbligo di adozione del programma triennale del fabbisogno del personale nel rispetto delle già conosciute norme in vigore;

PRECISATO, pertanto, che la programmazione del fabbisogno del personale adottata con il presente atto, è suscettibile di modifiche a seguito della pubblicazione nella GURI del DPCM di cui al punto precedente;

RILEVATO che l'eventuale modifica della programmazione del fabbisogno di personale in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla

legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

VISTO l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010 e modificato ed integrato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 20 del 19.02.2018;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 03/02/2020;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente **NON PRESENTA** condizioni di eccedenza né di personale dei livelli né di responsabili di servizi;

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, come segue:

- 1) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 264.136,13;
- 2) la consistenza dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, compresa la programmazione delle nuove assunzioni, comporta una spesa a regime pari a € 256.361,20;
- 3) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, di seguito esplicitati:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO		
ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
• Ricorso al personale di ruolo in dotazione dell'ente con previsione di proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, affidato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico part time al 50%, fino alla copertura del posto a tempo indeterminato part time	• NESSUNA	• NESSUNA

al 50% con possibilità di variazione a seconda delle necessità dell'ente nel corso della propria attività, mediante espletamento di procedura concorsuale se non già conclusa.		
--	--	--

DI PRECISARE che la programmazione del fabbisogno del personale adottata con il presente atto, potrebbe essere suscettibile di modifiche a seguito della pubblicazione nella GURI del DPCM dell'11 dicembre 2019, attuativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

DI DARE ATTO che l'assunzione a tempo indeterminato prevista per il 2020 verrà effettuata secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 30, comma 2bis e 34bis del D. Lgs n.165/2001;
- concorso pubblico ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva;

DI DARE ATTO che la spesa di € 256.361,20 derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) quantificata in € 264.131,66, come da spesa certificata e sostenuta nel 2008, chiarendo che le somme sopra esposte sono depurate dalle componenti escluse, compresi gli incrementi contrattuali succedutesi dopo il 2008;

DI APPROVARE l'organigramma allegato nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti;

DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 03/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **03/02/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai,

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli